

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2757

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SEMERARO

Presentata il 14 febbraio 1974

Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito,
della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ruolo speciale unico, istituito con la legge 16 novembre 1962, n. 1622, comprende gli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati mediante concorso, per titoli ed esami, dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi.

La legge sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate dello Stato n. 1137 del 12 novembre 1955 prevede, al titolo II - capo IV - articolo 63 che i tenenti del ruolo speciale unico (RSU) vengono valutati, ai fini dell'avanzamento, dopo un periodo minimo di otto anni, di contro ai quattro anni previsti per gli ufficiali del ruolo normale e per quelli della categoria di complemento. Premesso che gli ufficiali di complemento vengono valutati per l'avanzamento, dopo periodi di permanenza nei singoli gradi pari a quelli previsti per gli ufficiali del ruolo normale, appare evidente la disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono transitati nel ruolo speciale unico a seguito di concorso. Tale sperequazione rinviene la sua giustificazione legislativa nel disposto del titolo IV - capo III - articolo 114 della citata legge n. 1137, che, essendo anteriore alla isti-

tuzione del ruolo speciale unico, prevede la promozione degli ufficiali di complemento dopo quella degli ufficiali appartenenti al ruolo normale di pari grado ed anzianità, indipendentemente da quelli inquadrati nel ruolo speciale unico. Gli appartenenti al ruolo speciale unico, in particolare per quanto riguarda i vincitori dei primi concorsi:

a) hanno militato, non pochi anni, nella categoria di complemento, avanzando alcuni nella carriera fino al grado di capitano o di maresciallo;

b) hanno subito, transitando nel servizio permanente effettivo, la retrocessione al grado di sottotenente, con le relative conseguenze di carattere morale ed economico, che hanno avuto e continuano ad avere ripercussioni sulle loro famiglie;

c) devono attendere 10 anni (2 nel grado di sottotenente ed 8 in quello di tenente) prima di conseguire la promozione a capitano.

Le conseguenze più evidenti possono essere riassunte nelle considerazioni di seguito riportate:

1) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico che devono

permanere nei gradi subalterni per 10 anni, vengono sistematicamente scavalcati, nella carriera, dai colleghi di complemento che, non hanno superato alcun concorso e non hanno subito né perdita di grado, né travagli economici e morali di sorta.

In molti casi gli ufficiali di complemento hanno raggiunto dopo 6 anni complessivi (2 da sottotenente e 4 da tenente) il grado di capitano; i loro colleghi invece, transitati nel servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, sono ancora tenenti ed i vincitori del primo concorso potranno conseguire la promozione a capitano soltanto nel 1975;

2) in vista delle citate leggi nn. 1137 e 1622 gli ufficiali del ruolo speciale unico, per essere promossi al grado di ufficiale superiore, devono trascorrere almeno 20 anni nei gradi di ufficiale inferiore, mentre quelli appartenenti alla categoria di complemento conseguono il medesimo avanzamento in un tempo di gran lunga più breve;

3) in taluni reparti, pertanto, convivono ufficiali di complemento che hanno alle loro dipendenze colleghi in servizio permanente effettivo aventi un'anzianità di servizio di gran lunga superiore alla propria.

Il tutto crea notevole imbarazzo nei rapporti umani e di subordinazione, con riflessi negativi sull'attività di servizio.

Il trattamento di favore per gli ufficiali di complemento, se trovava giustificazione prima del 1968 a causa della provvisorietà dell'impiego, con l'approvazione delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 25 luglio 1970, n. 289 e 20 dicembre 1973, n. 824, viene a scomparire. Appare quindi indispensabile e non più procrastinabile apportare un elemento equilibratore in seno ad una situazione divenuta ormai insostenibile.

Per quanto sopra, si propone che:

1) venga fissata in 3 anni la permanenza nel grado di tenente ai fini della promozione a capitano;

2) sia ricostruita e sviluppata la carriera che avrebbero avuto se fossero rimasti nel complemento, ai soli effetti giuridici, a tutti gli ufficiali di complemento transitati nel ruolo speciale unico delle tre forze armate;

3) sia riconosciuta ai sottufficiali transitati nei predetti ufficiali un'anzianità di spalline precedente a quella dell'ammissione nella categoria di ufficiale ridotta della metà per il servizio prestato nei gradi di sergente maggiore e maresciallo da computarsi, ai fini della promozione da capitano a maggiore.

Tali provvedimenti apporterebbero oltretutto una sanatoria ad altra situazione anomala che si è creata in seguito all'applicazione delle più volte citate leggi nn. 1137 e 1622; l'eccessiva permanenza nei gradi di subalterno degli ufficiali del ruolo speciale unico ha causato la vacanza di quasi tutti i posti per capitano (7 su 1.113) previsti dall'organico per il ruolo speciale unico.

Oltretutto è necessario considerare che, la nuova e più favorevole disciplina prevista per i richiami ed i trattenimenti in servizio degli ufficiali di complemento sancita con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, farà sostanzialmente venir meno le differenze, oggi esistenti, tra le condizioni di servizio e di carriera di questi ultimi e quelle degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli anzidetti. Ove pertanto non si provvedesse adeguatamente e tempestivamente, da tale nuova situazione potrebbe derivare, con grave pregiudizio per le forze armate interessate, l'esaurimento dei ruoli speciali, dato che gli ufficiali di complemento, che costituiscono la loro principale fonte di reclutamento, non avrebbero alcun interesse ad affrontare le previste impegnative prove per essere immessi a proseguire nel servizio permanente.

È evidente, quindi, che la modifica delle disposizioni vigenti nel senso proposto, non potrà mai ripagare i vincitori dei primi concorsi dei disagi morali, economici e di carriera che hanno sopportato a seguito della perdita dei gradi conseguiti nel complemento. Tuttavia i richiesti provvedimenti contribuiranno a sanare gli ingiusti danni subiti da un gran numero (4.500 circa) di ufficiali e ad apportare serenità ad essi ed alle loro famiglie.

Pertanto si sottopone al vostro esame la presente proposta di legge la cui approvazione sollecita sanerebbe gli inconvenienti sopra rappresentati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già modificato dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità: i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono valutati per l'avanzamento dopo una permanenza minima di anni tre nel grado.

Nel grado di capitano, per gli ufficiali tratti dal complemento, si riconosce tutto il servizio prestato prima della nomina nel servizio permanente effettivo come periodo utile ai fini della permanenza nel grado per l'avanzamento a maggiore.

Nel grado di capitano, per gli ufficiali tratti dai sottufficiali, si riconosce utile il periodo compiuto nei gradi di sergente maggiore e maresciallo, ridotto del 50 per cento, come anzianità di spalline precedente alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, ai fini della permanenza nel grado per l'avanzamento a maggiore ».

Per l'onere derivante dall'applicazione derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni, sarà fatto fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 della stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.